

TI_GERICHTE 17.2001.36 vom 23. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.36

FR: TI_GERICHTE 17.2001.36 du 23 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.36 del 23 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la lettera del 6 luglio 2000 inviata dall'imputato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto non costituisca una "formale opposizione" (nel senso dell'art. 210 CPP) al decreto di accusa, sia perché nello scritto l'interessato si limitava a esprimere l'intenzione di presentare opposizione, chiedendo a tal fine la nomina di un difensore d'ufficio, sia perché – avesse inteso sollevare "formale opposizione" – egli avrebbe adito il Procuratore pubblico (come figurava sull'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto di accusa), non il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (competente, appunto, per designare un patrocinatore d'ufficio e concedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria). Quanto al tempo utile per l'opposizione, esso era dato, la nomina del difensore d'ufficio essendo intervenuta dieci giorni prima che il termine scadesse. Né la situazione poteva risultare equivoca agli occhi del difensore, ove si consideri che nel decreto di nomina il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva menzionato come oggetto il "procedimento pendente contro l'istante a seguito di decreto di accusa (DAP _____/2000)", senza accenno a opposizione di sorta. Infine lo scritto 14 agosto 2000 del difensore al Procuratore pubblico non poteva interpretarsi come domanda di restituzione del termine (art. 21 CPP), poiché il solo fatto di non compiere un atto credendo in buona fede di averlo già compiuto non basta per giustificare un titolo di restituzione in intero.

E. 3

A parere del ricorrente lo scritto del 6 luglio 2000 adempie manifestamente, invece, i requisiti di un'opposizione: è stato spedito il giorno stesso della notifica del decreto di accusa e reca la sua firma autografa. Tanto più – egli ricorda – che gli estensori della lettera sono un apprendista riparatore d'auto di precaria cultura linguistica (egli medesimo) e suo padre, non giurista. Formalizzarsi sul testo della lettera, per altro con interpretazioni discutibili, e sul fatto che essa sia stata indirizzata a un'autorità piuttosto che a un'altra, reputando per ciò solo inefficace l'opposizione, lede il diritto dell'accusato a un equo processo (art. 6 par. 1 e par. 3 lett. c CEDU), offende il principio in dubio pro reo e configura un diniego di giustizia, oltre che sorprendere la buona fede del difensore d'ufficio. Nelle circostanze del caso spettava al Giudice dell'istruzione e dell'arresto trasmettere la missiva al Procuratore generale, che avrebbe dovuto interpellare il mittente per accertarne la reale portata.

E. 4

La conclusione del Pretore, secondo cui in concreto non sussiste alcuna opposizione, è corretta. Lo scritto inviato dal ricorrente il

E. 6

Quanto al fatto che eventuali omissioni del difensore d'ufficio non debbano pregiudicare l'accusato, giovi rilevare che nemmeno il ricorrente ha dato prova nella fattispecie di particolare diligenza. Egli medesimo ha ammesso, al dibattimento, che dopo avere ricevuto il decreto del 10 luglio 2000 con cui il Giudice dell'istruzione e dell'arresto gli aveva designato la lic. iur. _____ in veste di difensore, egli non si è messo in relazione con lei. Solo quando la Sezione esecuzione pene e misure lo ha invitato a concordare l'espiazione della condanna (15 giorni di detenzione), la cui sospensione condizionale era stata revocata con il decreto di accusa, egli ha finalmente interpellato la patrocinatrice (verbale del dibattimento, primo foglio in basso). Questi ha poi scritto il 14 agosto 2000 al Procuratore pubblico, evocando la nota lettera inviata dal suo assistito al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (sopra, consid. B), ma senza più poter ottenere alcunché. Il Pretore ha esaminato invero se tale scritto non potesse essere interpretato come istanza di restituzione in intero (sentenza, pag. 4), risolvendo il quesito negativamente. A ragione, giacché i presupposti dell'art. 21 CPP (sopra, consid. 1) facevano manifesto difetto, la decorrenza del termine per l'opposizione riconducendosi a inavvertenza della legale e a disinteresse dell'assistito. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, il ricorso è destinato all'insuccesso.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. 4. Intimazione a: – _____; – lic. iur. _____; – avv. _____ (per la parte civile _____); – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.